



Università di Foggia

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA

Regolamento di funzionamento della Giunta del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale / Scienze Mediche e Chirurgiche

Approvato con delibera del Consiglio di Dipartimento di:
Scienze Mediche e Chirurgiche del 25 febbraio 2021 – rep n. 266/2021
Medicina Clinica e Sperimentale del 22 febbraio 2021 – rep n. 265/2021

Composizione

1. La giunta coadiuva il direttore del dipartimento nell'espletamento delle sue funzioni ed esercita quelle ad essa delegate dal consiglio di dipartimento nel rispetto della normativa vigente.
2. La giunta è composta:
 - a) dal direttore del dipartimento, che la presiede e la convoca;
 - b) dal direttore vicario del dipartimento, ove designato;
 - c) dai coordinatori delle sezioni scientifiche, ove attivate;
 - d) da un professore ordinario di ruolo, un professore associato di ruolo, un ricercatore, un rappresentante degli studenti e un rappresentante del personale tecnico-amministrativo individuati, al proprio interno, dal consiglio di dipartimento, mediante procedura elettiva disciplinata dal regolamento generale di ateneo.
3. La giunta decade contestualmente alla cessazione del mandato del direttore del dipartimento e i membri eletti non possono essere rieletti per più di una volta consecutiva.
4. Nel caso di anticipata cessazione dalla propria carica di un componente elettivo di un organo collegiale, subentra, per lo scorcio residuo del mandato, il primo dei non eletti che ne abbia titolo. Ove ciò non sia possibile, si procede a nuove elezioni entro novanta giorni, salvo che il mandato dell'organo scada nei sei mesi successivi, e il mandato del nuovo componente dura, a decorrere dalla data di nomina, per l'intero periodo previsto dalla normativa vigente in riferimento alla specifica carica. Per il computo concernente la possibilità di rinnovo dell'incarico, il mandato svolto parzialmente per cessazione dalla carica o subentro quale primo dei non eletti è considerato al pari di un mandato intero.
5. Il componente elettivo che in assenza di giustificato motivo non partecipi per tre volte consecutive alle adunanze della Giunta decade dal mandato.
6. La Giunta può autorizzare, di volta in volta e su specifiche questioni, la partecipazione alle riunioni, senza diritto di voto, dei:
 - delegati del Direttore;
 - Presidenti dei GAQ dei Corsi di Studio;
 - esperti di provata esperienza per l'espressione di pareri non vincolanti.
7. Possono essere nominate dalla Giunta Commissioni istruttorie per l'esame di particolari problematiche, anche con la partecipazione, senza diritto di voto, di esperti di provata esperienza non appartenenti al Consiglio di Dipartimento.
8. Le sedute della Giunta di Dipartimento non sono pubbliche. I compiti di segretario della Giunta sono svolti dal responsabile dell'Area Amministrazione, contabilità, ricerca, alta formazione e processi AVA dei Dipartimenti di Medicina o suo delegato, che redige un verbale delle sedute.
9. La Giunta di Dipartimento ha poteri istruttori, propositivi e deliberativi.

Adunanze

1. La Giunta è convocata dal Direttore o su richiesta di almeno un terzo dei membri.

2. Le sedute sono presiedute dal Direttore e, in assenza, dal suo Vicario, se nominato.
3. La convocazione delle riunioni, l'ordine del giorno e il relativo materiale istruttorio devono essere portati a conoscenza dei componenti a mezzo mail almeno cinque giorni prima della seduta. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a due giorni. Le riunioni di Giunta si possono svolgere anche per via telematica.
4. La seduta è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti aventi voto deliberativo.

Deliberazioni

1. Le deliberazioni sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto deliberativo, salvo nei casi per i quali è richiesta una maggioranza speciale. Nell'ipotesi in cui il numero dei voti favorevoli sia pari alla somma dei voti degli astenuti e dei contrari, prevale il voto del Presidente.
2. Le votazioni vengono di norma effettuate in modo palese per alzata di mano o per appello nominale.
3. Le deliberazioni della Giunta di Dipartimento validamente adottate sono immediatamente esecutive salvo che un terzo dei membri della giunta presenti, aventi diritto al voto, non ne chieda motivatamente la ratifica da parte del Consiglio di Dipartimento.
4. I verbali della giunta saranno resi disponibili in un'area riservata accessibile dai componenti del Consiglio di Dipartimento.

Funzioni

1. La Giunta può svolgere funzioni istruttorie e preparatorie delle delibere del Consiglio di Dipartimento su tutte le materie di competenza del Consiglio di Dipartimento.
2. La Giunta ha poteri deliberativi, nel rispetto della normativa vigente, sulle seguenti materie:
 - proposte di convenzioni per l'uso di strutture extrauniversitarie;
 - approvazione di accordi di collaborazione, convenzioni di ricerca con Enti pubblici o privati da stipularsi nel rispetto del regolamento delle prestazioni c/terzi conformi agli schemi-tipo approvati dagli Organi di Governo dell'Università;
 - approvazione delle variazioni da apportare al bilancio di previsione, fatto salvo il solo caso di urgenza, per cui il Direttore può provvedervi con proprio decreto da sottoporre successivamente a ratifica da parte del Consiglio di dipartimento;
 - richieste di patrocinio;
 - conferimento del titolo di cultore della materia, in conformità ai criteri deliberati dal Consiglio di Dipartimento;
 - approvazione dei lavori, degli acquisti, delle forniture e delle spese di pubblicazione necessarie al corretto funzionamento del Dipartimento entro il limite di spesa di € 20.000,00, al netto dell'IVA, entro i limiti fissati dal Consiglio di Dipartimento;
 - richieste di frequentare il Dipartimento;
 - conferimento di incarichi di collaborazione esterna, istituzione di borse di studio e di assegni di ricerca;
 - giudizio di compatibilità tra lo svolgimento di assegni di ricerca e l'esercizio di attività libero-professionali ed occasionali, nonché di lavoro dipendente, previo parere favorevole del tutor;
 - approvazione dei verbali dei Gruppi di Assicurazione della Qualità;
 - autorizzazione emanazione Bandi di vacanza per la copertura degli insegnamenti;
 - attribuzione incarichi di docenza senza bando di selezione
 - attribuzione incarichi di docenza con bando di selezione
 - incarichi relativi alle attività seminariali ed esercitative nell'ambito degli insegnamenti ufficiali;
 - programmazione e verifica delle attività didattiche dei corsi di laurea (lezioni, esami, tirocini);
 - riconoscimento crediti formativi universitari;
 - pratiche studenti.
3. La Giunta di Dipartimento esercita inoltre le altre funzioni ad essa attribuite dal Consiglio di Dipartimento entro i limiti fissati dallo Statuto.

